

(N. 533)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ANGELILLI, CARELLI, MANCINELLI e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1954

Permanenza o riammissione in servizio, a domanda, degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai quali sia stata o venga concessa pensione o assegno rinnovabile di guerra per la campagna 1940-45.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale invalidi di guerra, all'articolo 6, stabilì che i militari dichiarati invalidi di guerra, potessero, quando la loro infermità consentisse loro di prestare ancora utile servizio, rimanere in servizio e che gli invalidi fossero riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per la guerra — purchè avessero riacquisitata la capacità di prestare utile servizio — nel posto che prima ricoprivano od in altro adatto alle loro condizioni fisiche e di grado corrispondente.

La legge in questione poneva pertanto su di un medesimo piano, senza distinzione di sorta, tutti i dipendenti dello Stato divenuti invalidi di guerra, garantendo loro, *nonostante l'invalidità*, l'impiego, il prosieguo della carriera fino ai più alti gradi, i limiti di età e di servizio.

Le Amministrazioni civili dello Stato si attennero scrupolosamente al disposto dell'articolo 6 su ricordato; non altrettanto ritennero

di fare le Amministrazioni della guerra e della marina (l'aeronautica allora non esisteva come Arma a sè stante; essa fu creata nel 1923). Ciò probabilmente per la difficoltà di poter conciliare le esigenze di impiego dell'ufficiale con la limitata idoneità fisica dell'invalido; difficoltà che peraltro, avrebbero potuto superarsi ove si fosse considerato che per tutti i gradi della gerarchia militare vi sono impieghi compatibili con una idoneità fisica limitata.

Tuttavia l'Amministrazione della guerra in qualche modo provvide emanando il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032; tale decreto, in contrasto con l'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 su citata, differenziò gli ufficiali dagli altri impiegati invalidi di guerra, iscrivendoli in un ruolo a sè stante denominato appunto « ruolo degli ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra », soggetto a varie limitazioni d'ordine morale e materiale, tra cui quello della carriera, regolata dalla legge della riserva.

Peraltro, a parziale compenso di tali limitazioni, furono concessi agli ufficiali invalidi di

guerra limiti di età superiori a quelli normali; il grado massimo, comunque, che potevano raggiungere era quello di generale di brigata.

Lo stato giuridico di tali ufficiali fu definitivamente consacrato nella legge 16 giugno 1935, n. 1026 (articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141).

Successivamente, le disposizioni concernenti le riassunzioni in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra furono via via estese ai reduci delle operazioni di grande polizia coloniale (Libia), delle campagne di Etiopia e di Spagna.

Con la legge 9 maggio 1940, n. 369, i limiti di età degli ufficiali riassunti furono notevolmente ridotti (di quattro anni per i generali di brigata, di tre per i colonnelli, di due per tutti gli altri gradi), in considerazione — così si disse — che anche quelli degli altri ruoli erano stati ridotti.

Ma non si tenne conto, allora, del carattere prevalentemente sedentario del servizio reso dagli ufficiali riassunti, che consentiva di prescindere dall'età entro certi limiti, nè tanto meno delle difficoltà che costoro, a cagione della loro invalidità, trovano nella vita civile per una adeguata sistemazione. Nè fu tenuto presente che molti ufficiali riassunti furono posti in condizioni di non poter raggiungere quei quaranta anni di servizio che danno diritto al massimo della pensione, ciò perchè tali ufficiali avevano subito interruzioni di servizio fra il momento del collocamento nella riserva per inidoneità fisica derivante dal servizio di guerra e quello della riassunzione (l'articolo 76 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, stabiliva un organico di ufficiali riassunti, e pertanto occorre attendere la vacanza prima di ottenere la riassunzione: l'attesa poteva durare anni).

Infine, con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, una nuova e più umiliante mortificazione fu inflitta agli ufficiali invalidi di guerra: poichè, infatti, la categoria degli ufficiali riassunti fu addirittura soppressa, consentendosi, peraltro, a coloro che ne facevano domanda, di essere tratti in servizio fino a quei limiti di età che erano stati notevolmente ridotti nel 1940 e fu soppresso altresì, il grado di generale di brigata; con ciò dimenticando che nella tornata del 23 maggio 1947,

alla Costituente i deputati, con chiaro ed esplicito ordine del giorno, plebiscitariamente acclamarono ed approvarono il mantenimento del ruolo dei vecchi ufficiali riassunti.

Sebbene le disposizioni sopra richiamate fossero state riprodotte nell'articolo 15 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178) che sostituì la legge 25 marzo 1917, n. 481, e mentre erano state via via estese agli invalidi della Libia, dell'Etiopia e della Spagna nessuna provvidenza fu adottata per gli ufficiali invalidi della guerra 1940-45.

Riepilogando, le varie Amministrazioni dello Stato hanno così applicato la legge 25 marzo 1917, n. 481, nei confronti degli invalidi di guerra:

1. AMMINISTRAZIONI CIVILI DELLO STATO. — Tutti i dipendenti statali divenuti invalidi a causa delle guerre 1915-18, di Libia, di Etiopia e di Spagna sono stati riammessi nei posti da loro occupati continuando la carriera senza limitazioni; anzi l'invalidità di guerra ha costituito titolo di merito in materia di avanzamento, talchè gli invalidi hanno potuto raggiungere i più alti gradi della burocrazia, della magistratura, del Corpo insegnante, della Polizia.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, riprodotte nell'articolo 15 della legge 5 maggio 1949, n. 178, sono state estese anche agli invalidi della guerra 1940-45.

2. AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA-ESERCITO. — Gli invalidi delle guerre 1915-18, di Libia, di Etiopia e di Spagna sono stati iscritti nel ruolo degli ufficiali riassunti in servizio sedentario, con limitazioni di carriera e, dal 1940, con riduzione dei limiti di età.

Nel 1948 il ruolo è stato sciolto ed è stato soppresso il grado di generale. Per gli invalidi della guerra 1940-45 nessuna provvidenza.

3. AMMINISTRAZIONI DELLA DIFESA-MARINA ED AERONAUTICA. — Nessuna provvidenza.

È doloroso dover constatare tale diversità di trattamento verso gli ufficiali invalidi, meritevoli di particolari riguardi per i servizi gloriosamente prestati quando la Patria era in armi, servizi che portarono alla loro inva-

lità e per quelli onorevolmente prestati in pace, a fianco dei loro compagni del servizio permanente.

Forse le limitazioni di carriera, la riduzione dei limiti di età, la soppressione del ruolo furono dovute a circostanze contingenti, quali, ad esempio, per ciò che concerne la soppressione e la riduzione degli organici, il Trattato di pace.

Poichè però tali circostanze contingenti sono ormai superate, appare doveroso provvedere ad una decorosa sistemazione degli ufficiali invalidi della guerra 1940-45 e dei pochi superstiti del soppresso ruolo dei riassunti.

Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame provvede appunto in tal senso. L'articolo 1 dà facoltà agli ufficiali del servizio permanente, o provenienti dal servizio permanente, divenuti invalidi della guerra 1940-45, di presentare domanda di permanere o di essere riammessi in servizio.

L'accoglimento della domanda, che deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) conseguimento di una pensione o di un assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle prime otto categorie della tabella A), annessa alla legge sulle pensioni di guerra, concessi per ferite, lesioni traumatiche riportate in dipendenza diretta di mezzi di offesa bellica o di congelamento riportato in zona di operazioni, e determinate con decreto del Ministero della difesa (articolo 2). Le limitazioni e le precisazioni di questo articolo hanno lo scopo di assicurare la permanenza o la riammissione in servizio ai soli combattenti.

Per quanto concerne i reduci dalla prigionia di guerra è sembrato opportuno estendere il diritto alla permanenza o alla riassunzione anche a coloro che sono affetti da infermità contratte od aggravate durante lo stato di prigionia in considerazione che la lunga durata di tale stato non può non aver debilitate le condizioni fisiche dei prigionieri determinando in essi stati morbosi e aggravandoli in caso di preesistenza;

b) giudizio di idoneità al servizio condizionato pronunciato dal Collegio medico-legale

e cioè dalla massima autorità sanitaria delle Forze armate (articolo 3);

c) giudizio di valutazione, per gli ufficiali superiori, previsto dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 (articolo 4).

Tale giudizio, per coloro che non vi siano stati ancora sottoposti si rende necessario, non solo perchè è prescritto dalla legge per tutti gli ufficiali superiori in servizio, ma anche, e soprattutto, per assicurare la riammissione di elementi che diano garanzia di continuare la loro carriera in modo particolarmente distinto.

Gli ufficiali di cui trattasi vengono iscritti nei ruoli del servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra » (articolo 4, primo comma). Tale qualifica, che sostituisce la precedente denominazione di « riassunti », limita la sua efficacia giuridica ai soli effetti della legge in esame (articolo 5).

Con gli articoli 7 e 8 si provvede al passaggio nei ruoli del servizio permanente, con la qualifica di « invalido di guerra », degli ufficiali del soppresso ruolo dei riassunti trattenuti in servizio permanente e alla iscrizione a domanda nei ruoli stessi degli ufficiali del soppresso ruolo dei riassunti che siano stati collocati nella riserva per limiti di età dal 1° gennaio 1953 (articolo 8).

La riammissione di costoro è doverosa ed è messa in relazione all'aumento dei limiti di età di cui all'articolo 11.

Gli ufficiali del soppresso ruolo dei riassunti, alla data del 1° gennaio 1953 erano ridotti a 39 unità; da quella data al 31 dicembre 1953 ne sono stati collocati nella riserva per limiti di età 12; e nel corrente anno 1954 cesseranno dal servizio, sempre per limiti di età, altri 9. Come si vede il numero dei superstiti di tali ruoli, quasi tutti invalidi della vittoriosa guerra 1915-18, è minimo, e pertanto il provvedimento proposto per la loro sistemazione è non solo doveroso, ma anche urgente.

L'articolo 9 stabilisce che il numero degli ufficiali da iscriversi nei ruoli del servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra » - i quali saranno considerati in soprannumero agli organici - non può superare le 150 unità per l'Esercito e le 30 unità per ciascuna delle altre Forze armate.

Tali cifre che sono modeste rispetto agli organici dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica rappresentano un massimo assai difficilmente raggiungibile; chè, da calcoli fatti sulla base di statistiche attendibili, gli ufficiali del servizio permanente divenuti invalidi per ferite durante la guerra e che potrebbero essere riammessi in servizio non dovrebbero superare nel loro complesso il centinaio; a questi sono da aggiungersi gli ufficiali ex riassunti (27 unità alla data del 1° gennaio 1954).

Infatti deve tenersi presente:

che non tutti gli invalidi della guerra 1940-45 e non tutti i riassunti collocati nella riserva dal 1° gennaio 1953, faranno domanda di riammissione;

che taluni di essi sono deceduti;

che taluni viceversa, non saranno giudicati idonei alla prestazione del servizio condizionato.

È anzi da presumere per le ragioni anzidette, che il numero di coloro che saranno iscritti nei ruoli del servizio permanente, con la qualifica di « invalidi di guerra », non raggiungerà il centinaio per l'Esercito e la diecina per le altre due Forze armate; comunque, nella eventualità che tale numero dovesse essere superato, la riammissione viene opportunamente disciplinata in modo che il numero complessivo fra riammessi e transitati di diritto, non superi rispettivamente le 150 unità per l'Esercito e le 30 unità rispettivamente per la Marina e l'Aeronautica.

Lo stato degli ufficiali iscritti nei ruoli del servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra » è quello stesso stabilito dalla legge sullo stato per gli ufficiali in servizio permanente (articolo 10), salvo per quanto concerne i limiti di età i quali sono riportati a quelli stabiliti dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026 (articolo 11).

Il ripristino dei limiti di età in vigore al 1940 si impone per ovvie ragioni di equità e di umanità; innanzi tutto tale aumento costituisce un premio ed un doveroso riguardo per coloro che hanno bagnato i campi di battaglia con il loro sangue, di poi esso deve costituire un compenso per la limitazione di carriera imposta; inoltre molti di questi uffi-

ciali, come è già stato più su ricordato, non raggiungono i quaranta anni di servizio necessari per ottenere il massimo della pensione; ciò perchè tra la data del collocamento nella riserva per la invalidità di guerra e la riassunzione in servizio, sono trascorsi talvolta degli anni; infine l'aumento dei limiti di età è concesso in considerazione che gli ufficiali « invalidi di guerra » a cagione appunto della loro invalidità incontrano maggiori difficoltà dei loro colleghi per una sistemazione nella vita civile.

L'avanzamento degli ufficiali in questione viene disciplinato (articoli 12, 13 e 16) con le norme in vigore, salvo che si è tolto il vincolo delle due promozioni per consentire a tutti coloro che ne sono meritevoli la carriera fino al grado di colonnello. Non si è ritenuto di consentire, come pur stabilisce la legge 5 maggio 1949, n. 178, e come è consentito per tutti gli altri dipendenti dello Stato, la carriera aperta fino ai massimi gradi della gerarchia militare, per difficoltà di impiego (quantunque per tutti i gradi vi siano impieghi di organico per i quali non vi sarebbe necessità di una incondizionata idoneità fisica) e di organico. Il sacrificio richiesto agli invalidi con la carriera limitata viene parzialmente compensato, come più su accennato, dal ripristino dei limiti di età esistenti fino al 1940.

Con l'articolo 14 viene, tuttavia, ripristinato il grado di generale di brigata; ma l'avanzamento a tale grado viene limitato ai colonnelli più degni che siano in possesso di particolari requisiti. Il limite di età è quello della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

I successivi articoli dal 15 al 20 concernono l'applicabilità della legge sulle pensioni di guerra, regolano l'avanzamento della posizione di congedo, gli impieghi e gli incarichi che possono essere conferiti agli ufficiali invalidi di guerra, la facoltà concessa a tali ufficiali ad essere collocati a domanda in congedo. L'articolo 20 riguarda gli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra dopo il 1° gennaio 1953. A costoro sono prorogati i termini per la presentazione della domanda di permanenza o riassunzione (per coloro che devono ancora rientrare il termine è di un anno dalla data del rimpatrio).

I provvedimenti proposti tendono a riparare parzialmente i danni morali e materiali subiti dagli ufficiali invalidi della guerra 1915-1918 e successive a causa delle limitazioni imposte dalle varie leggi ed in particolare da quelle del 1940 e del 1948, a sistemare decorosamente gli ufficiali del servizio permanente, divenuti invalidi della guerra 1940-45 e a consentire agli uni e agli altri di raggiungere gli anni di servizio necessari per il conseguimento del massimo della pensione. Tali provvedimenti non costituiscono un onere sensibile per lo Stato, dato il numero limitato degli ufficiali ai quali si riferisce la presente legge; e cioè 39 riassunti superstiti di un ruolo di 850 unità: 400 per conto delle Amministrazioni civili e 450 per conto dell'Amministrazione della guerra (articolo 76 del regio decreto 12 luglio 1923,

n. 1491), di sicuro e ottimo rendimento perchè selezionati attraverso i giudizi di discriminazione e di valutazione; e circa 100 invalidi della guerra 1940-45.

Detti provvedimenti costituiscono altresì un impegno di onore della nuova Italia sorta dalle rovine della guerra verso gli invalidi, così come l'Italia del 1917, quando incerte erano le sorti della guerra, volle onorarli con una legge speciale votata per acclamazione dal Parlamento. D'altra parte gli ufficiali invalidi di guerra riammessi nei ruoli del servizio permanente costituiranno un simbolo ed un esempio per le giovani generazioni di ufficiali.

Tutto ciò premesso abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame il seguente disegno di legge e confidiamo che su di esso non sarà per mancare la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente o in congedo, ma provenienti dal servizio permanente, fino al grado di colonnello e gradi corrispondenti inclusi, i quali abbiano conseguito pensione vitalizia di guerra o assegno rinnovabile di guerra, da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare domanda di rimanere o di essere riammessi in servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra ».

Art. 2.

La pensione vitalizia di guerra o l'assegno rinnovabile di guerra, di cui al precedente articolo, devono essere stati concessi:

a) per ferite o lesioni traumatiche riportate: in dipendenza diretta di mezzi di offesa bellica, durante la guerra 1940-45 o durante precedenti guerre, ma aggravate durante la campagna 1940-45;

per congelamenti riportati in zona di operazioni durante la guerra 1940-45;

b) per ferite, lesioni traumatiche od infermità riportate od aggravate in prigionia di guerra.

Le ferite, le lesioni traumatiche, le infermità ed i congelamenti per i quali può chiedersi di rimanere o di essere riammessi in servizio, ai sensi dell'articolo 1 verranno determinati con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

L'ufficiale che ha presentato domanda di cui all'articolo 1, deve essere sottoposto al giudizio del Collegio medico-legale il quale, accertata la sussistenza degli elementi di cui all'articolo precedente, deve dichiarare se egli:

a) sia inabile in modo permanente al servizio militare incondizionato;

b) in caso affermativo, se egli sia idoneo al servizio militare condizionato o limitato.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1, i quali dal Collegio medico-legale siano stati dichiarati idonei al servizio militare condizionato o limitato e gli ufficiali di cui ai successivi articoli 7 ed 8, vengono iscritti nei ruoli del servizio permanente, con la qualifica di « invalidi di guerra », previa revoca, per coloro che siano in congedo, del provvedimento di cessazione dal servizio.

L'iscrizione, peraltro, nei ruoli del servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra », dovrà essere preceduta, per gli ufficiali superiori, dal giudizio di valutazione, con esito favorevole, di cui all'articolo 4 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, qualora tale giudizio di valutazione non fosse stato ancora pronunciato.

Art. 5.

La qualifica di « invalido di guerra », conferita a norma del primo comma dell'articolo 4, ha valore unicamente ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 6.

Il periodo di tempo in cui l'ufficiale, di cui all'articolo 4, non ha prestato servizio, sarà considerato, a partire dalla data di concessione della pensione di guerra o dell'assegno rinnovabile di guerra, qualunque ne sia la durata, come trascorso in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, senza diritto a corresponsione di assegni arretrati o di benefici di qualsiasi specie, eventualmente connessi con la predetta posizione di aspettativa.

Art. 7.

Sotto la data del 1° gennaio 1954 sono transitati di diritto, nei ruoli del servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra » di cui all'articolo 4, gli ufficiali invalidi di

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guerra del soppresso ruolo dei riassunti che alla suddetta data del 1° gennaio 1954 erano trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 8.

Gli ufficiali di cui all'articolo 7, che dopo il 1° gennaio 1953, siano stati collocati in congedo per raggiunti limiti di età possono, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare domanda di riammissione nei ruoli del servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra » purchè non abbiano superato i limiti di età di cui all'articolo 11.

Il periodo di tempo trascorso fra la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e quello della riammissione in servizio permanente con la qualifica di « invalidi di guerra » è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivo.

Art. 9.

Gli ufficiali di cui all'articolo 4 sono considerati in soprannumero agli organici; il loro numero, peraltro, non può superare:

a) per l'Esercito le 150 unità per tutte le Armi, Corpi o Servizi, ivi compresi quelli transitati di diritto ai sensi dell'articolo 7 o riammessi in base all'articolo 8.

Qualora il numero di coloro che chiedono di rimanere o di essere riammessi in servizio

permanente superi le 150 unità, i posti vacanti dopo il passaggio di diritto di cui all'articolo 7 saranno conferiti con precedenza a coloro i quali siano più prossimi al raggiungimento dei limiti di età di cui all'articolo 11, purchè il periodo di tempo in cui dovrebbero rimanere in servizio, a partire dalla data di presentazione della domanda, non sia inferiore ad un anno.

Le vacanze che successivamente si formeranno nelle 150 unità, saranno destinate, seguendo i criteri di cui al presente articolo, alla sistemazione di coloro che non lo poterono nella prima applicazione della legge;

b) per la Marina e per l'Aeronautica le 30 unità per ciascuna di tali Forze armate.

Qualora il numero di coloro che chiedono di rimanere o di essere riammessi in servizio in ciascuna delle Forze armate suddette superi le 30 unità, i posti saranno conferiti seguendo i criteri di cui alla precedente lettera a).

Art. 10.

Agli ufficiali di cui all'articolo 4 si applicano le disposizioni di legge sullo stato degli ufficiali e relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, salvo quanto è disposto dal seguente articolo.

Art. 11.

Agli ufficiali di cui all'articolo 4 si applicano per la cessazione dal servizio permanente, i seguenti limiti di età:

Colonnello	e gradi corrispondenti di tutte le Armi, Corpi e Servizi . . .	anni	62
Tenente colonnello	» » » » » . . .	»	58
Maggiore	» » » » » . . .	»	56
Capitano	» » » » » . . .	»	54
Tenente e sottotenente	» » » » » . . .	»	52

CAPO II.

Art. 12.

Gli ufficiali di cui all'articolo 4, esclusi i colonnelli e gradi corrispondenti per i quali provvide l'articolo 14, possono essere promossi

fino al grado di colonnello e gradi corrispondenti.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera nonchè, in particolare sull'attitudine a coprire i posti indicati nell'articolo 17, senza tener conto delle

Il loro numero è limitato a 3 per l'Esercito e 1 per ciascuna delle altre Forze armate.

Il limite di età per il grado di generale di brigata e gradi corrispondenti è fissato a 64 anni.

CAPO III.

Art. 15.

Agli ufficiali in servizio permanente «invalidi di guerra» si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 16.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria, della riserva e del ruolo di onore provenienti dagli ufficiali in servizio permanente «invalidi di guerra», ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dai requisiti fisici e dai periodi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio presso reparto, di imbarco prescritti per l'avanzamento dei pari grado in servizio permanente effettivo.

Gli ufficiali anzidetti, peraltro, per poter essere presi in esame ai fini dell'avanzamento devono aver esercitato in modo distinto le funzioni proprie del grado da essi rivestito nei ruoli del servizio permanente quali «invalidi di guerra».

Art. 17.

Gli ufficiali di cui all'articolo 4 possono essere destinati a ricoprire qualsiasi posto di organico previsto per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica purchè trattisi di servizio condizionato, ferma restando la facoltà di cui al successivo articolo 19.

Art. 18.

Gli ufficiali, nei confronti dei quali sia revocata la concessione della pensione vitalizia

di guerra o venga comunque a cessare l'assegnò rinnovabile di guerra, di cui all'articolo 1, cessano per ogni e qualsiasi effetto, dalla posizione prevista dall'articolo 4, rimanendo nei ruoli del servizio permanente o transitando nella posizione di congedo con il grado ed anzianità posseduti all'atto del provvedimento ministeriale.

Art. 19.

Gli ufficiali di cui all'articolo 4 hanno sempre facoltà di essere collocati nell'ausiliaria o nella riserva a domanda.

È in facoltà del Ministero della difesa di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di sospendere lo accoglimento per gravi motivi di servizio.

Art. 20.

Per gli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra rientrati dopo il 1° gennaio 1953 il termine per la presentazione della domanda di permanenza o di riammissione in servizio permanente con la qualifica di «invalidi di guerra» è di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge o comunque di un anno dalla data del rimpatrio.

Art. 21.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge deve intendersi abrogata.

Art. 22.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante lo stanziamento previsto dal capitolo 250 del bilancio della Difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.